

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Associati

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

OGGETTO: TASSAZIONE DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2024

In data 30 dicembre 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 il D.lgs. n. 216 del 30 dicembre 2023 con il quale viene data attuazione al primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche. Il provvedimento, in vigore dal 01/01/2024, non modifica le disposizioni di legge vigenti ma introduce di fatto una disciplina derogatoria valevole per il solo **periodo d'imposta 2024**.

Nello specifico, in materia di:

- Aliquote IRPEF e scaglioni di reddito → il secondo scaglione (range da euro 15.000 ad euro 28.000 con aliquota marginale del 25% nel periodo d'imposta 2023) viene assorbito dal primo che, pertanto, nel periodo d'imposta 2024, ricomprende i redditi fino ad euro 28.000 con aliquota marginale del 23%. Risultano, invece, confermati gli scaglioni di reddito successivi e le corrispondenti aliquote marginali;
- Detrazioni d'imposta → viene incrementata la detrazione spettante per i redditi fino ad euro 15.000 che passa da euro 1.880 ad euro 1.955 su base annua;
- Detrazioni per oneri (di norma applicate in sede di dichiarazione dei redditi) → viene stabilita una riduzione di 260 euro della detrazione complessivamente spettante in relazione ad alcuni oneri sostenuti dai contribuenti che possiedono un reddito complessivo superiore a euro 50.000;
- Trattamento integrativo → viene introdotto un meccanismo correttivo a favore dei titolari di reddito non superiore ad euro 15.000, in base al quale la verifica della presenza di IRPEF lorda di importo superiore alle detrazioni spettanti (condizione richiesta per il riconoscimento della misura) va effettuata considerando la detrazione di euro 1.880 (in vigore nel 2023) e non quella effettivamente applicata in sede di tassazione del reddito nel 2024 pari euro 1.955.

Aliquote e Scaglioni di Reddito

Per il periodo di 'imposta 2024 si applicheranno le seguenti aliquote per scaglioni di reddito

Scaglioni di Reddito		
Da	A	Aliquota
-	28.000,00	23%
28.000,01	50.000,00	35%
50.000,01	in avanti	43%

Detrazioni di Lavoro Dipendente e Assimilato

Il D.Lgs 216/2023 fissa per l'anno 2024 i seguenti importi relativi alle detrazioni per redditi da Lavoro Dipendente e Assimilati

Reddito Complessivo	Detrazione Spettante
RC <=15000	1955,00
15000<RC<=28000	$1910+(1190*(28000-RC)/13000)$
28000<RC<=50000	$1910*((50000-RC)/22000)$

L'ammontare della detrazione non può essere inferiore a euro 690,00 se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato ovvero a euro 1.380,00 se il rapporto di lavoro è a tempo determinato.

La detrazione è aumentata di euro 65,00 se il reddito complessivo è superiore a euro 25.000,00 ma non a euro 35.000,00 Si tratta di una maggiorazione che va ad aggiungersi alla detrazione effettivamente spettante e non è soggetta a riproporzionamento in funzione della durata del rapporto di lavoro.

Detrazioni per Figlia a Carico, Coniuge a Carico e Altri Familiari a Carico

Nessuna novità normativa è invece intervenuta in materia di detrazioni per figli, coniuge e altri familiari a carico per cui anche nel periodo d'imposta 2024 continuano ad applicarsi i valori di cui all'articolo 12 comma 1 lettere a),b),c) e d) del TUIR già in vigore al 31.12.2023

Trattamento Integrativo

Il D.Lgs 216/2023, per il periodo d'imposta 2024, riconosce il trattamento integrativo ai contribuenti con reddito complessivo non superiore ad euro 15.000 a condizione che l'imposta lorda (determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati ex art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) TUIR) sia di importo superiore alla detrazione da lavoro in vigore nel 2023 (dunque, euro 1.880) e non a quella effettivamente applicata in sede di tassazione del reddito nel 2024 (pari euro 1.955).

Rimane confermato che il trattamento integrativo spetta anche se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma a condizione che:

- l'imposta lorda (determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati ex art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) TUIR) sia di importo superiore alla detrazione da lavoro spettante;
- la somma di detrazioni per carichi di famiglia (per figli, coniuge e altri familiari di cui all'art. 12 TUIR), altre detrazioni da lavoro dipendente e assimilato (art. 13, comma 1, TUIR), detrazioni per oneri, sia di ammontare superiore all'imposta lorda.

Per tali soggetti (c.d. incapienti) il trattamento integrativo spettante è

- riconosciuto per un ammontare non superiore a euro 1.200 annui,
- determinato in misura pari alla differenza tra le detrazioni di cui sopra e l'imposta lorda (dunque, il trattamento è pari all'incapienza generatasi, nel limite annuo di euro 1.200).

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

PAOLO PERCALLI

MARTA VITALI